



UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO

Ufficio del Giudice Sportivo

Gara del giorno * **04 – 04 – 2012** *, nr. 3607
Campionato: “**AMATORI – 2.a Divisione**” - Stagione sportiva 2011/2012.

Squadre: “**- APA ANZOLA -**” vs “**- BOLO STATE NEPTUNES -**”.

*Delibera n. **29** della stagione sportiva 2011/2012*

a) Sig. **RESCA Gianluca**, tessera 120733749, società sportiva “**A.P.A. Anzola**”).

Sentenza:

- **1 (Una) GIORNATA DI SQUALIFICA E DEPLORAZIONE**
- **Ammenda Euro 25,00 (venticinque/00), addebitati alla società “A.P.A. Anzola”**

Motivazione:

- ❑ Comportamento irrispettoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro (art. 86 c.1 lettere a-b-c del Regolamento esecutivo in vigore – **espulso** –
- ❑ Comportamento non regolamentare art. 87 c.1 del regolamento esecutivo per non avere, dopo l’espulsione, abbandonato spontaneamente il terreno di gioco.

Si fa presente che l’ammenda viene determinata con riferimento alla maggiore delle violazioni (comportamento minaccioso). La sanzione non può peraltro essere comminata in pena pecuniaria in quanto la giornata di squalifica è accompagnata da altra sanzione (art. 87) che esclude l’applicabilità dell’art. 76 Reg. Es.

Si ricorda che in virtù del vigente regolamento tecnico, a seguito di un’espulsione, il giocatore espulso deve immediatamente abbandonare il rettangolo di gioco recandosi negli spogliatoi o direttamente fuori dall’impianto.

- In virtù dell’art. 97, comma 1, punto 1) del vigente R.E., le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l’infrazione.
- L’importo dell’ammenda verrà detratto d’ufficio dalla cauzione depositata presso la cassa della U.I.S.P. Bologna. Qualora non fosse stato versato l’importo in cauzione è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Avverso le delibere del Giudice Sportivo di 1° istanza, nei casi ammessi dalle norme del vigente R.E., la società sanzionata ha facoltà di appellarsi al Giudice Sportivo di 2° istanza le cui funzioni sono svolte dalla Commissione costituita dal Presidente della Lega Basket U.I.S.P., Dr. Lino Iacchetta che si avvarrà della collaborazione esterna di un esperto.

Bologna, lì **11.04.2012**

IL GIUDICE SPORTIVO
FERROZZI *Avv. Valentina*